Tribunale di Palermo, sez. III civile – 24/02/2022, n. 840. Est. Montante.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella presente controversia- introdotta con atto di citazione notificato il 20 settembre 2019- B. R., premesso di aver conferito nel 2010 all'Avv. R. A. il mandato per proporre appello avverso la sentenza n. 263/2007 emessa dal Tribunale di Palermo- Sezione Distaccata di Carini- e rilevata la sussistenza di un grave inadempimento nella condotta del suddetto professionista (consistente nell'avere omesso sia di provare circostanze idonee a dimostrare che la nullità della notificazione dell'atto di citazione avesse impedito all'odierno attore di venire a conoscenza del giudizio di primo grado che di ottemperare all'ordinanza emessa dalla Corte di Appello, con la quale era stata ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione dell'impugnazione incidentale alle parti rimaste contumaci), ne ha chiesto la condanna ad un risarcimento pari a complessivi euro 300.000,00 o comunque alla maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.

A sostegno delle domande così proposte l'attore ha esposto che era stato evocato dinanzi al Tribunale di Palermo- Sezione Distaccata di Carini- nel procedimento iscritto al n. R.G. 522/01 da V. S. che ne aveva domandato la condanna, in solido con D. B., C. G. e V. G., al pagamento del corrispettivo dovuto per i lavori di manutenzione della rete idrica e degli allacciamenti all'acquedotto del Comune di Torretta, sulla base dell'assunto che questi interventi erano stati disposti dai convenuti quali funzionari dipendenti ed amministratori dell'ente locale.

Il Tribunale, con la sentenza n. 263/2007, aveva accolto l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dai convenuti, regolarmente e tempestivamente costituitisi, C. G. e V. G. e aveva, invece, condannato i contumaci D. B. e B. R. "a corrispondere alla ditta V. S. la complessiva somma di euro 223.773,53, comprensiva di rivalutazione monetaria ed

interessi moratori fino al 31/12/2005, oltre ulteriori interessi e rivalutazione fino al soddisfo".

Successivamente, con atto di appello notificato il 22 settembre 2010, D. B. aveva impugnato la suddetta sentenza nei confronti degli eredi di V. S., intanto deceduto, rappresentando di avere avuto conoscenza dell'esistenza del giudizio di prime cure soltanto allorquando aveva ricevuto in data 10 settembre 2010 la notifica della sentenza spedita unitamente all'atto di precetto in forma esecutiva, non avendo mai avuto di contro contezza dell'atto di citazione introduttivo del processo di primo grado.

Nel giudizio di appello promosso dall'Arch. D. B. si era poi costituito l'odierno esponente, il quale aveva a sua volta interposto appello incidentale e aveva anch'egli dedotto, sulla base delle medesime difese già svolte dall'appellante principale, di non avere avuto conoscenza del giudizio di primo grado (se non a seguito della notificazione nei suoi confronti dell'atto di opposizione a precetto proposto da D. B.) poiché non aveva mai ricevuto la notifica dell'atto di citazione e aveva, pertanto, sollecitato la declaratoria di nullità della sentenza impugnata.

Si era costituito, altresì, l'appellato V. L., quale erede del sig. V. S., che aveva proposto appello incidentale e aveva chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello poiché tardivo ed, in ogni caso, che lo stesso venisse rigettato nel merito.

La Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 1682/2015 aveva dichiarato inammissibili sia l'appello principale che quello incidentale, entrambi ritenuti tardivi e, pertanto, il B. R., in considerazione del mancato adempimento della prestazione professionale da parte del legale, nel presente giudizio aveva sollecitato la condanna del convenuto al risarcimento del pregiudizio patito.

Nel costituirsi in giudizio l'avv. R. A. ha invocato il rigetto della domanda avversaria, della quale ha contestato il fondamento, atteso che, nonostante fosse stata sollecitata la declaratoria di nullità della sentenza impugnata per effetto della invalidità della notificazione del libello introduttivo, invero al B. R. i plichi degli atti notificati era stati

consegnati dalle colleghe del Comune ove egli prestava attività lavorativa e, inoltre, l'odierno attore aveva partecipato alle operazioni della consulenza tecnica d'ufficio che si erano svolte nel suo ufficio.

La causa, quindi, previa acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e senza svolgimento di attività istruttoria- essendo stata reputata superflua la richiesta di prova testimoniale articolata dal convenuto-, sulla scorta delle conclusioni in epigrafe riportate, all'udienza del 26 ottobre 2021- della quale era stata disposta la trattazione c.d. cartolare, ai sensi 83, comma 7, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come ulteriormente modificato dall'art. 221 della Legge n. 77 17 luglio 2020 di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19-, è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.

Tanto premesso, in punto di diritto mette conto, anzitutto, evidenziare che "la responsabilità professionale dell'avvocato configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato e quindi presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata" (Cass. civ. n. 16690/2014).

Peraltro, "il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale; b) l'esistenza del danno; c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno" (Cass. civ. n. 9238/2007).

Più specificamente, la Suprema Corte ha precisato: "Allorché il cliente deduca la responsabilità civile del professionista, egli è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista. Pertanto, poiché l'art. 1223 c.c. postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di un danno, consistente in una diminuzione patrimoniale, la responsabilità dell'avvocato per l'inesatto o mancato compimento di un'attività difensiva, da cui discenda il verificarsi di una decadenza o di una preclusione, non può ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone" (Cass. civ. n. 25895/2016).

Invero, "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (in questi termini si veda Cass. civ. n. 25112/2017).

Nel caso specifico, è pacifico e risulta dalla sentenza n. 1682/2015 della Corte d'Appello versata in atti, che effettivamente l'avv. R. A. - al quale era stato conferito il mandato di assistere e rappresentare l'odierno attore nel giudizio innanzi la Corte di Appello di Palermo promosso da D. B. avverso la sentenza n. 263/2007 del Tribunale di Palermo-

Sezione Distaccata di Carini- non ha ottemperato all'ordinanza del 12 luglio 2011, con la quale i Giudici di secondo grado avevano onerato la difesa del B. R. di notificare ai sensi dell'art. 292 c.p.c. la comparsa di costituzione contenente appello incidentale agli eredi contumaci di V. S..

L'omessa notificazione dell'impugnazione ai litisconsorti che non si erano costituiti aveva determinato la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale.

Tuttavia, pur avendo l'odierno convenuto posto in essere una condotta in violazione del dovere di diligenza su di esso gravante ex art. 1176, secondo comma, c.c., non vi sono elementi sufficienti per affermare – sulla base di una valutazione "ex ante" compiuta alla stregua di un criterio probabilistico – che, laddove l'avv. R. A. avesse correttamente adempiuto al proprio incarico senza incorrere nella riscontrata negligenza professionale, la controversia avrebbe avuto un esito differente.

Ciò in quanto la Corte di Appello nella pronuncia in esame aveva comunque rilevato che il gravame incidentale proposto dal B. R. doveva essere anch'esso dichiarato inammissibile in quanto tardivo, sulla base degli stessi motivi che avevano condotto alla medesima statuizione con riguardo all'appello principale promosso da D. B., poiché "trattandosi di nullità della notifica, ai fini del secondo comma dell'art. 327 c.p.c. (secondo cui il termine previsto dal primo comma non si applica ‘quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione degli atti d cui all'art. 292) si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'appellante, restando a suo carico l'onere di provare che la nullità gli abbia impedito la materiale conoscenza dell'atto (Cass. 3 luglio 2008, sez. 3, n. 18243; Cass. 5 febbraio 2009, sez. 5, n. 2817; Cass. 20 novembre 2012, sez. 3, n. 20307). Sul punto, l'appellante non ha però provato né chiesto di provare alcuna circostanza da cui desumere che la nullità della notificazione gli abbia impedito di venire a conoscenza del giudizio" (così testualmente pag. 4 della decisione in parola).

Nel contempo, nondimeno, la Corte d'Appello ha altresì osservato: "Può aggiungersi che, anche a ritenere inesistente la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, varrebbe il principio inverso per il quale è onere dell'altra parte dimostrare che l'appellante aveva avuto comunque contezza del processo.

E nella specie risulta provato che il D. B. ebbe conoscenza del giudizio, in quanto risulta dai verbali allegati alla consulenza tecnica di ufficio del 19 ottobre, del 26 ottobre, del 10 novembre, del 7 dicembre 2004 e del 18 gennaio 2005, che egli partecipò attivamente alle operazioni peritali ('per parte convenuta')".

Orbene, la circostanza che il D. B. e il B. R. fossero stati presenti alle operazioni peritali che si erano svolte presso l'ufficio del Comune ove prestavano la loro attività lavorativa esclude in radice la possibilità di sostenere che costoro, nonostante la nullità e/o inesistenza della notificazione dell'atto di citazione, non fossero in ogni caso venuti a conoscenza della pendenza del giudizio di primo grado.

A siffatta conclusione si perviene proprio sulla scorta delle considerazioni svolte nella richiamata pronuncia n. 1682/2015 della Corte d'Appello, avendo i giudici del gravame, come già posto in evidenza, rilevato che le ragioni indicate per l'appello principale erano comunque applicabili anche alla seconda impugnazione avverso la sentenza n. 263/2007.

Mette conto evidenziare, in proposito, che, a tenore dell'art. 327 c.p.c., il termine c.d. lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza per proporre appello, indipendentemente dalla notificazione della sentenza, non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292.

Invero, secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, il contumace, per evitare la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine ex art. 327 c.p.c., deve dimostrare la sussistenza, oltre che del presupposto oggettivo della nullità della notificazione, di quello soggettivo della mancata conoscenza del processo a

causa di detta nullità, senza che rilevi la conoscenza legale dello stesso, essendo sufficiente quella di fatto (Cass. n. 532/2020).

In definitiva, pertanto, alla stregua di una valutazione ex ante condotta secondo il criterio del "più probabile che non", nella vicenda in esame non si ravvisano, sulla scorta delle enunciate argomentazioni, elementi per pervenire ad una prognosi positiva sull'eventuale accoglimento del gravame proposto dal B. R. e, dunque, sulla rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.

Deve, dunque, escludersi la sussistenza – alla stregua del criterio civilistico della preponderanza dell'evidenza – di un nesso causale tra i danni lamentati dall'attore e la condotta negligente posta in essere dal professionista dallo stesso incaricato.

In conclusione, la domanda di risarcimento avanzata da B. R. nei confronti dell'Avv. R. A. dev'essere rigettata.

Infine, in ossequio al principio di soccombenza, l'attore dev'essere condannato a rifondere le spese processuali sostenute dal convenuto, che si liquidano– come in dispositivo – secondo i parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), oggetto di modifiche ad opera del D.M. 37/2018 (entrato in vigore il 27 aprile 2018), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (sino ad euro 520.000,00) per le fasi di studio e introduttiva e sulla base di quelli minimi per quelle successive di trattazione e decisionale, in considerazione del fatto che non è stata svolta attività istruttoria e, dunque, le parti, negli scritti conclusivi si sono riportate entrambe alle deduzioni già svolte nei rispettivi atti introduttivi.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata, nell'ambito del presente giudizio, da B. R. nei confronti di R. A.;

2) condanna B. R. al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite che liquida in complessivi euro 13.494,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.

Palermo, 18 febbraio 2022

Il Giudice

Monica Montante

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Monica Montante, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.